

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

A.C.A. S.p.A. con il presente capitolato intende regolare la procedura aperta avente per oggetto la fornitura presso i Punti di Riconsegna di cui successivo art. 3 del presente Capitolato, di energia elettrica necessaria a soddisfare per tutto il periodo contrattuale, fissato nel successivo art. 2 del presente Capitolato, l'intero fabbisogno degli stessi, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata dalle ore 00:00 del 01.03.2018. alle ore 24:00 del 31.07.2019

Importo della fornitura: L'importo presunto della fornitura per una durata di 15 mesi è di KWh 64.171.000 (MWh 64.171). Il quantitativo non è vincolante per la stazione appaltante. Tale quantitativo è stato espresso solo a titolo meramente indicativo sulla base di un fabbisogno storico – programmatico.

Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al netto degli oneri di distribuzione, accise e imposte erariali, è pari a € 4.100.000,00 oltre IVA, corrispondente ad importo globale, al lordo degli oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, di € 5.000.000,00 oltre iva, per un totale di € 9.100.000,00.

ART. 3 – PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica verrà fornita ai Punti di Prelievo riportati negli Allegati 1 e 2, caratterizzati dal numero di POD, livello di tensione e potenza disponibile.

A.C.A. S.p.A. ha effettuato la migliore stima dei consumi annuali per ogni Punto di Prelievo. La stima è riassunta nella tabella sotto indicata che contiene i prelievi attesi di energia totali suddivisi per fasce, come definite dalla Del. AEEG 181/06, espressi in MWh.

	F1	F2	F3	TOTALE
Media Tensione	15.532	11.111	20.694	47.337
Bassa Tensione	5.719	4.101	7.014	16.834
TOTALE	21.251	15.212	27.708	64.171

A.C.A. S.p.A. non è vincolato al rispetto dei prelievi attesi di energia.

Per i siti multiorari, A.C.A. S.p.A. si impegna a fornire, se disponibili, i dati orari di consumo dell'anno decorso. Nel caso in cui gli stessi dati non siano disponibili,

conferirà al Fornitore apposita delega per la richiesta degli stessi al Distributore di riferimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo unitario per la somministrazione della potenza e dell'energia con le modalità previste nel presente Capitolato è differenziato per le diverse fasce orarie come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera n° 181/06.

I valori del prezzo dell'energia fornita per le diverse fasce orarie saranno fissi ed invariabili per singola fascia e per tutta la durata della fornitura salvo quanto più in avanti precisato.

I prezzi di cui sopra includono:

- gli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del Contratto;
- Il contributo dovuto all'assegnazione di diritti di importazione assegnate e le bande di capacità produttiva CIP6, attribuiti ad ACA SpA;
- gli oneri connessi alla gestione dello sbilanciamento (art. 40 della delibera AEEG 111/06) che risultano integralmente a carico del fornitore;
- gli oneri connessi derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO₂) in atmosfera (direttiva 2003/87/CE);
- gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 d.lgs. 79/99 (certificati verdi);
- i costi per il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica.
- i prezzi di cui sopra non includono:
 - il corrispettivo per il servizio di trasporto (corrispettivi di misura, corrispettivi di trasmissione, corrispettivi di distribuzione) e le eventuali penali di energia reattiva corrispondente alla normativa tariffaria fissata dall'AEEG ed applicata in relazione a ciascun punto di prelievo di ACA SpA
 - le perdite di rete, come definite dalla normativa vigente;
 - le componenti A di cui all'art. 2 della delibera AEEG n° 108/2000 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le componenti UC previste per Il libero mercato;
 - la componente MCT a copertura dei costi derivanti dalle misure di compensazione territoriale
 - l'onere di aggregazione delle misure (di cui all'art. 44, 45, 46, 48 e 73 della delibera AEEG n° 111/06 e successivi aggiornamenti);
 - i corrispettivi di dispacciamento (di cui all'art. 36 della delibera AEEG 111/06 e successivi aggiornamenti)
 - tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del fornitore ed all'acquisto da parte di ACA SpA dell'energia elettrica oggetto del Capitolato
 - eventuali ulteriori corrispettivi od oneri relativi alla fornitura od all'approvvigionamento di energia di Importazione e/o di produzione nazionale, Introdotti con provvedimenti delle autorità di settore successivamente alla firma del Contratto saranno a carico di ACA SpA con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE

Si premette che ogni cifra diretta o derivata va espressa in €/MWh fino alla terza cifra decimale.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzo medio unitario espresso in €/MWh; il prezzo medio unitario sarà calcolato secondo la seguente formula:

PREZZO FISSO

$(\text{Tot. Cons. annuo F1} \times \text{PZ F1}) + (\text{Tot. Cos. anno F2} \times \text{PZ F2}) + (\text{Tot. Cons. anno F3} \times \text{PZ F3})$

Totale consumi annui F1+F2+F3

L'aggiudicazione sarà affidata all'offerta più bassa.

Fermo restando che l'Azienda se dovesse valutare che i prezzi offerti non siano convenienti può annullare in ogni momento la gara, resta inteso che, in caso di assegnazione:

- per tutto il periodo di fornitura si riserva di ricalcolare tutte le fatture mensilmente con i prezzi di salvaguardia;
- qualora in uno o più mesi e per uno o più impianti si dovessero avere valori di imponibile in fattura da parte della fornitrice superiori a quelli che si avrebbero applicando le tariffe di salvaguardia diminuite di 1,724 cE/kWh ed in costanza di ogni altra tariffa gravante sulla fornitura, il fornitore si impegna a conguagliare detti importi riportandoli ai valori conseguenti alle tariffe di salvaguardia diminuite di 1,724 cE/kWh, previa notifica dell'ACA SpA. Si evidenzia, quindi, che tali conguagli, in uno o più mesi, ove dovuti, potrebbero anche non interessare tutti gli impianti, in dipendenza della particolare incidenza dei consumi nelle varie fasce per ogni impianto.
- A seguito di tale notifica, il fornitore entro 30 giorni farà sapere le sue deduzioni in merito. Se convergenti o anche in loro assenza, l'ACA procederà al conguaglio a valere sulle fatture non ancora pagate; se divergenti, l'ACA potrà discutere nel merito la divergenza in contraddittorio, che se non composta nei successivi 30 giorni può attivare previa notifica la risoluzione anticipata del contratto da parte dell'ACA per gli impianti interessati a partire dalla data ritenuta più opportuna, salvo maggiori danni.
- Con notifica di almeno 3 mesi prima del termine della fornitura, l'ACA si riserva con accettazione da parte del fornitore, di estendere la fornitura per un ulteriore anno alle stesse presenti condizioni.
- In caso di parità i confronti si faranno sulle cifre derivate alla quarta cifra decimale arrotondato secondo il criterio commerciale. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
- L'azienda si riserva di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente.
- In ogni caso è escluso il rinnovo automatico del contratto.

ART. 6 – RINEGOZIAZIONE E RECESSO

Qualora, successivamente alla data di efficacia del Contratto, si verificassero dei fatti, ivi compresi modificazioni normative e tariffarie in materia, al di fuori del

controllo delle Parti, di per sé idonei ad incidere sul mercato dell'energia elettrica a livello nazionale e/o comunitario e tali da comportare alterazione sostanziale delle condizioni economiche del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il Contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

In tale caso la richiesta di rinegoziazione dovrà pervenire all'altra parte per iscritto e contenere tutti gli elementi essenziali della proposta di modifica o di integrazione del Contratto.

Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dall'invio di tale richiesta è data a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto con 30 giorni di preavviso.

Nel caso di risoluzione del Contratto, A.C.A. S.p.A. terrà indenne il Fornitore di quanto questi sia tenuto a pagare al gestore della rete o a Terna in forza del Contratto di trasporto e di dispacciamento.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di A.C.A. S.p.A. di recedere dal contratto comunicandone al Fornitore la volontà con un preavviso di 120 giorni (centoventi) inviato a mezza raccomandata A/R

ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, mediante collegamento ad un'area riservata del sito internet del Fornitore, a mettere a disposizione del A.C.A. S.p.A. :

- per i siti di A.C.A. S.p.A. equipaggiati con apparecchiatura di misura idonea allo scopo, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d'ora ed i dati di energia attiva e reattiva rilevati per fascia tariffaria;
- copie dei documenti contabili emessi;
- un foglio di calcolo elettronico che riporti per ogni riga le fatture emesse e nelle colonne tutti i campi ed i relativi valori esposti in fattura;

I documenti contabili saranno, successivamente alla loro emissioni, inviati trimestralmente in formato pdf su un opportuno supporto magnetico (DVD o Compact Disc) presso la sede di A.C.A. S.p.A.

ART. 8 – SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA

A.C.A. S.p.A. da mandato al Fornitore di stipulare con TERNA un Contratto di Dispacciamento in prelievo per i siti oggetto della fornitura che sarà sottoposto a quanto previsto dalla Normativa vigente pro tempore.

ART. 9 – SERVIZI DI TRASPORTO

Il A.C.A. S.p.A. da mandato al Fornitore di stipulare con il concessionario del servizio di trasporto un Contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica fino ai siti di riconsegna di A.C.A. S.p.A. .

Tutte le eventuali variazioni alla Normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all'importo dei corrispettivi previsti, saranno automaticamente recepite nel presente Capitolato che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.

ART. 10 – ENERGIA REATTIVA E FATTORE DI POTENZA

Il fattore di potenza medio mensile determinato dai prelievi di A.C.A. S.p.A. nel singolo punto di riconsegna deve essere compreso nei limiti previsti dalla

Normativa vigente; qualora il fattore di potenza rilevato non rispettasse tale valore, saranno applicate le condizioni previste dalla Normativa vigente.

ART. 11 – ALLACCIAMENTI E MISURE

A.C.A. S.p.A. dichiara di essere regolarmente collegato al sistema elettrico nazionale e di disporre su ogni sito dei prescritti strumenti di misura idonei, ai sensi delle delibere dell'AEEG, per ricevere la fornitura dell'energia elettrica.

L'energia fornita verrà misurata con l'ausilio dei misuratori installati dal gestore della rete cui sono connessi gli impianti di A.C.A. S.p.A. e dei quali A.C.A. S.p.A. è costituito custode.

Il Fornitore ha facoltà di installare a propria cura e spese dispositivi di misura supplementari per fini di controllo delle misure e dispositivi per la teletrasmissione dei dati.

Eventuali modifiche dell'allacciamento o dei sistemi di misura saranno quindi oggetto dei rapporti diretti tra A.C.A. S.p.A. e il gestore della rete del sito a cui A.C.A. S.p.A. è collegato. In relazione alla gestione dei rapporti tra A.C.A. S.p.A. e il gestore della rete del sito, su richiesta di A.C.A. S.p.A., il Fornitore fornirà la propria assistenza tecnica e consulenza commerciale.

Per le eventuali contestazioni di A.C.A. S.p.A. circa l'entità delle misure e nei casi in cui si verificano irregolarità di funzionamento di un gruppo di misura si applicheranno le procedure di verifica e di ricostruzione dei consumi previste dalla delibera AEEG n. 348/07 (nel seguito "Testo Integrato per la trasmissione distribuzione e misura") e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 – OBBLIGHI FISCALI

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'Autorità competente, al Capitolato, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico di A.C.A. S.p.A. , salvo che siano posti espressamente a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

Le accise ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico di A.C.A. S.p.A. e saranno esposte in fattura in voce separata.

Ove previsto dalla Normativa vigente pro tempore, il Fornitore provvederà per conto del A.C.A. S.p.A. ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell'UTF di competenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge N. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) con addebito dei relativi importi nelle fatture mensili ad A.C.A. S.p.A.. Tale servizio sarà reso gratuitamente ad A.C.A. S.p.A.

Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico di A.C.A. S.p.A. o del Fornitore , ovvero di entrambe, secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dell'energia elettrica somministrata ad A.C.A. S.p.A. avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei Punti di Prelievo, sempre che tali dati siano resi noti al Fornitore dal Distributore. Il Fornitore avrà facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione dati e/o propri sistemi statistici ai fini della fatturazione, riservandosi

di effettuare eventuali conguagli al ricevimento dei dati da parte del Distributore.

Inoltre, per i corrispettivi che vengono determinati mensilmente a consuntivo da TERNA, la fatturazione sarà effettuata, per il mese di competenza, assumendo provvisoriamente il valore noto più recente e, successivamente, verrà effettuato il conguaglio con i valori corretti di pertinenza di tale mese resi noti da TERNA.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa il TRENTESIMO giorno successivo alla ricezione del flusso informativo inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo uf.verzulli@aca.pescara.it Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora una fattura emessa risulti difforme dalle attese del Cliente, questi notificherà al Fornitore la natura e l'entità della controversia e si procederà alla contestazione ai sensi dell'art 5 del TIQV in vigore dall'1 gennaio 2016.

In caso di ritardato pagamento, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito, sulla somma dovuta saranno applicati interessi di mora nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

ART. 14 – VARIAZIONE PUNTI DI PRELIEVO

In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze, A.C.A. S.p.A. potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati negli elenchi **Allegati 1 e 2**, ma che potranno essere successivamente inclusi.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di prelievo di cui agli **Allegati 1 e 2** saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con opportuno preavviso. Per i punti di prelievo aggiunti, tali variazioni entreranno in vigore trascorso un mese solare dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato A e all'Allegato B.

Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate dal Cliente al Fornitore sono quelle previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 allegato alla Delibera AEEG n° 333/07

Il Fornitore sarà tenuto a fornire al Cliente un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle richieste

ART. 15 – QUALITA' DEL SERVIZIO

Tutte le utenze ACA hanno carattere di **non interrompibilità** della fornitura, pertanto il Fornitore, ai sensi del comma 4 dell' art.18 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEG DEL 25/01/2018 ARG/elt/04/08 e s.m.i., dovrà provvedere a comunicare al Distributore locale la condizione di non interrompibilità dei siti ACA.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Ferme restando le cause di risoluzione indicate espressamente nel presente Capitolato o disposte per legge, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente da ciascuna delle Parti o unilateralmente dal Fornitore, a seconda dei casi, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora l'altra Parte divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;
- b) qualora A.C.A. S.p.A. apporti di fatto alla propria organizzazione o alle proprie condizioni patrimoniali modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche in modo da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al Fornitore;
- c) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Capitolato;
- d) inadempimento di A.C.A. S.p.A. ad un obbligo contrattuale protrattosi oltre trenta giorni dalla dal ricevimento della comunicazione di messa in mora.

In deroga a quanto stabilito al successivo art. 16, la risoluzione avrà effetto decorsi 60 gg (sessanta giorni) dalla comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Sono a carico di A.C.A. S.p.A. tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

ART. 17 – RINEGOZIAZIONE E RECESSO

Qualora, successivamente alla data di efficacia del Contratto, si verificassero dei fatti, ivi compresi modificazioni normative e tariffarie in materia, al di fuori del controllo delle Parti, di per sé idonei ad incidere sul mercato dell'energia elettrica a livello nazionale e/o comunitario e tali da comportare alterazione sostanziale delle condizioni economiche del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il Contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

In tale caso la richiesta di rinegoziazione dovrà pervenire all'altra parte per iscritto e contenere tutti gli elementi essenziali della proposta di modifica o di integrazione del Contratto.

Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dall'invio di tale richiesta è data a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto con 30 giorni di preavviso.

Nel caso di risoluzione del Contratto, A.C.A. S.p.A. si terrà esclusa da ogni onere di rivalsa che il Fornitore avesse a richiedere per quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare al gestore della rete o a Terna in forza del Contratto di trasporto e di dispacciamento.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di A.C.A. S.p.A. di recedere dal contratto comunicandone al Fornitore la volontà con un preavviso di 180 (centottanta) giorni inviato a mezza raccomandata A/R.

ART. 18 – FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte con il presente Capitolato se essi sono dovuti a cause di forza maggiore.

Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati a titolo esemplificativo, ma non limitativo, scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi. Devono intendersi causa di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o sospensioni della somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore e dei prelievi da parte di A.C.A. S.p.A. dovute *a factum principis* (anche ascrivibili all'esercente il servizio di trasporto o a TERNA), per le quali non si procederà all'addebito di corrispettivi né a risoluzione del Contratto.

Qualora uno evento di forza maggiore dovesse causare l'impossibilità temporanea, per una Parte, di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, tale Parte ne darà comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dall'impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell'evento di forza maggiore.

In tal caso, il Contratto rimarrà in vigore fra le Parti e la Parte il cui adempimento sia stato reso temporaneamente impossibile dovrà riprendere l'esecuzione dei propri obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra Parte.

La Parte i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi entro quindici giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

Se l'impossibilità di adempiere dovuta all'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo eccedente 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, senza nulla poter pretendere dall'altra

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto potrà essere ceduto da ciascuna delle Parti a terzi, solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Il consenso non potrà essere negato se non per motivate ragioni attinenti alla capacità economica e tecnica del cessionario.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, A.C.A. S.p.A. autorizza il Fornitore al trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del servizio di fornitura richiesto, per la trasmissione da parte del Fornitore di informazioni connesse al Capitolato in essere con A.C.A. S.p.A. e per il monitoraggio della qualità del servizio di fornitura prestato. Ai predetti fini, A.C.A. S.p.A. autorizza la comunicazione dei propri dati anche a società controllate, controllanti e/o collegate.

A.C.A. S.p.A. dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e, in particolare, del diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; il diritto di farli aggiornare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.



ART. 21 – RINVIO NORMATIVO

Qualora si verificasse un contrasto tra le Norme che disciplinano la materia del Capitolato, stabilite dall'AEEG o da altra Autorità competente, ed il presente testo contrattuale, le Norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni fra le Parti riferite al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi. Le comunicazioni via posta elettronica dovranno essere comunque confermate, ove non sia richiesta una modalità diversa, via fax o via posta ordinaria:

Per A.C.A. S.p.A.:

Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 -
65125 Pescara

Per il Fornitore

all'indirizzo fornito nella fasi di gara

Tel. 085 4178200 - Fax 085 4156113 e-mail: segreteria@aca.pescara.it

IL Direttore Generale
Ing Bartolomeo Di Giovanni

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993